

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il **Ministro per la pubblica amministrazione**, (di seguito “Ministro”), Sen. Paolo Zangrillo

E

l'**Unione delle Province d'Italia**, (di seguito, anche “UPI”), in persona del Presidente *pro tempore*, Arch. Pasquale Gandolfi

di seguito congiuntamente le “Parti”

VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 24 luglio 2020, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante “Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante “Conferimento di incarichi ai ministri senza portafoglio”, con il quale al Ministro sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante “Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo”;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 13 luglio 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 giugno 2023, n. 74;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023 recante "*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promesse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" con la quale sono state fornite alle amministrazioni una serie di «indicazione metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. Il consolidamento di questi processi, in particolare, costituisce il presupposto per innalzare l'efficacia e l'impatto degli interventi finalizzati alla formazione e allo sviluppo del personale, ottimizzando, nel contempo, l'utilizzo delle risorse disponibili»;
- il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 giugno 2023 avente ad oggetto le competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'Allegato A recante "Framework delle competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni";
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 recante "*Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale*";
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025 recante "*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*";
- lo Statuto dell'Unione delle province italiane;
- lo Statuto dell'Associazione "Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione della P.A.", come modificato e adottato in assemblea straordinaria in data 20 giugno 2023, approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 11 luglio 2023;

PREMESSO CHE

- il Ministro per la pubblica amministrazione attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica presidia le politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, fornisce il supporto all'innovazione legislativa e regolamentare, e ne assicura l'attuazione; promuove e



accompagna i processi di trasformazione e gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa delle p.a.;

- il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura che assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia, tra l'altro, di:
 - a) lavoro pubblico, organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, anche locali, al fine di rendere più uniforme, efficiente e razionale il sistema complessivo della pubblica amministrazione;
 - b) rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alle diverse transizioni amministrativa, ecologica e digitale;
 - c) formazione, aggiornamento professionale e sviluppo delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni;
 - d) programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione dei dipendenti pubblici;
 - e) razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione, anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;
- in base al proprio statuto (art. 2), l'UPI è l'associazione senza scopo di lucro rappresentativa di tutte le Province italiane (escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta) e svolge compiti di supporto tecnico e politico, valorizzazione e promozione delle Province;
- l'UPI, per scopo statutario (art. 4), promuove e valorizza l'attività delle Province per realizzare un ordinamento amministrativo che attui i principi di autonomia e democrazia previsti nella Costituzione e nella Carta europea delle autonomie locali; rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni; cura gli interessi delle Province e intraprende iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo dell'ente provincia sotto i profili dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa, della trasparenza, della partecipazione popolare, dell'equilibrio di genere e delle pari opportunità

CONSIDERATO CHE

- l'UPI, nell'interesse degli enti rappresentati, intende valorizzare il ruolo e le funzioni delle province nell'assetto istituzionale, innalzare la qualità amministrativa delle loro amministrazioni anche al fine di rendere maggiormente efficaci le loro politiche, rafforzare la capacità di attuazione del PNRR, conseguire un effettivo impatto sui territori, sull'operatività e competitività del sistema produttivo, sulla qualità della vita dei cittadini;
- è interesse comune delle Parti concorrere al rafforzamento diffuso della capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche, in particolare a livello locale, attraverso le politiche di reclutamento, formazione e sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, semplificazione amministrativa e digitalizzazione;
- le parti intendono, con il presente Protocollo, mettere a sistema le azioni in essere e quelle suscettibili di essere promosse a valle di una progettazione congiunta, con l'obiettivo di imprimere una accelerazione dei processi di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la definizione di una governance unitaria;



- le Parti riconoscono il reciproco interesse a realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di promozione e sviluppo delle competenze del personale pubblico, anche attraverso la realizzazione di studi e analisi e la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premessa

I visti, le premesse e i considerati del presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 – Oggetto, finalità e attività

1. Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto de nell'ambito delle proprie specifiche competenze definite *ex lege*, riconoscono l'interesse comune a promuovere:
 - a) l'attuazione di interventi di innovazione organizzativa che, tenendo conto del ruolo e delle peculiarità delle province, favoriscano il miglioramento delle performance e il raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico, attraverso l'integrazione tra la programmazione strategica, economico-finanziaria, del ciclo della performance e della gestione delle risorse umane (PIAO) e l'utilizzo di indicatori comuni e condivisi;
 - b) l'applicazione delle disposizioni in materia di reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato nelle Province, per favorire una riorganizzazione degli enti e il rafforzamento della loro capacità amministrativa;
 - c) l'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane, con particolare riferimento a quelle inerenti allo sviluppo delle competenze del personale, nel quadro degli atti di indirizzo di cui alla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 14 gennaio 2025, nella prospettiva del rafforzamento della capacità amministrativa delle Province e, più in generale, degli enti locali del loro territorio, soprattutto di quelli più piccoli;
 - d) la trasformazione digitale nelle amministrazioni del territorio e il rafforzamento delle Province relativamente alle loro funzioni fondamentali di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali attraverso lo sviluppo di "centri di competenza", in particolare a supporto dei piccoli comuni;
 - e) il consolidamento e la messa a sistema di iniziative già realizzate – tra le quali, a titolo esemplificativo quelle relative all'attuazione del progetto "Province & Comuni" dell'UPI, finanziato dal Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2024-2020 – di supporto e formazione a tutte le Province delle regioni a statuto ordinario per rafforzare il loro ruolo di "Case dei Comuni" con lo sviluppo di servizi a supporto dei Comuni (soprattutto quelli più piccoli) nei servizi relativi alle stazioni uniche appaltanti, ai servizi aggregati sulle politiche europee e ai servizi di innovazione tecnologica, estendendone l'ambito di applicazione anche alle Province delle regioni a statuto speciale;



- f) il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle Province nella gestione aggregata degli appalti e nei processi di programmazione strategica, progettazione, attuazione, sorveglianza, valutazione degli interventi di sviluppo a valere su risorse PNRR, risorse comunitarie (PNRR, Fondi politica di coesione 21-27) e risorse nazionali;
 - g) ogni altra tematica che sia ritenuta di comune interesse dalle parti.
2. Le Parti concordano di collaborare nelle forme e con le modalità che riterranno più opportune per esaminare e definire iniziative volte alla realizzazione delle progettualità suddette. A tale scopo, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere il coinvolgimento di Formez PA, tenuto anche conto della sua qualità di soggetto attuatore del medesimo Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero di altri soggetti attuatori/realizzatori.

ART. 3 – Modalità di attuazione e oneri finanziari

1. Per l'attivazione ed esecuzione del presente Protocollo d'Intesa non sono previsti impegni finanziari tra le parti.
2. Qualora per la realizzazione del presente Protocollo d'Intesa, si rendesse necessario attivare, ricorrendone le condizioni giuridiche, attività complementari o accessorie al di là delle presenti pattuizioni, le risorse economiche eventualmente necessarie verranno individuate attraverso specifiche Convenzioni a valere su tutto il periodo di vigenza del presente Protocollo d'Intesa.

ART. 4 – Cabina di regia

1. Le Parti costituiranno, entro quindici giorni dalla firma, una Cabina di regia, presso il Dipartimento della funzione pubblica, finalizzata a indirizzare, dal punto di vista metodologico e tecnico-operativo, le attività previste dal presente Protocollo d'Intesa.
2. La Cabina di regia sarà composta da due membri, che vi parteciperanno a titolo gratuito con eventuali oneri di missione a carico delle rispettive amministrazioni, di cui:
 - n. 2 del DFP, di cui n. 1 con funzioni di coordinatore;
 - n. 2 dell'UPI;
3. I quattro referenti, anche attraverso propri delegati, stabiliranno congiuntamente le modalità e i tempi di attivazione e sviluppo delle specifiche di cui al presente Protocollo d'Intesa, anche attraverso l'indicazione di gruppi di lavoro.
4. Ogni variazione relativa ai nominativi dei componenti o dei propri delegati della Cabina di regia dovrà essere sollecitamente comunicata dalle parti.
5. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito.

ART. 5 - Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe del Protocollo d'Intesa potranno essere concesse previa formale autorizzazione tra le parti.
2. Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'altra parte, con preavviso di almeno 30 giorni.



3. In caso di recesso, le Parti concordano sin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso anche in relazione ad eventuali Convenzioni già stipulate alla data del recesso, salvo che nelle singole Convenzioni sia diversamente stabilito. In ogni caso è esclusa qualsiasi pretesa a titolo di risarcimento e/o indennizzo a causa del recesso.
4. Il presente Protocollo potrà essere risolto in qualsiasi momento per mutuo consenso delle Parti manifestato per iscritto.

Articolo 6

(Condizioni generali)

1. Il presente Protocollo non determina o implica alcun obbligo di natura finanziaria tra le Parti. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni per l'intera durata del presente Protocollo d'Intesa.
2. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, fatto salvo quanto previsto nelle eventuali Convenzioni in relazione a specifiche attività finalizzate alla promozione delle progettualità di cui all'articolo 2.
3. Fatta eccezione per responsabilità derivanti da violazione delle previsioni in materia di confidenzialità e proprietà intellettuale, e fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il presente Protocollo non determina alcuna responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra, e la responsabilità di ciascuna Parte deve pertanto intendersi limitata alle sole fattispecie previste in via inderogabile per legge.
4. Le Parti non pongono limiti, salvo il previo consenso in forma scritta, all'utilizzo dei prodotti della collaborazione per le rispettive finalità scientifiche ed istituzionali, salvo che non si tratti di dati e documenti che hanno carattere di riservatezza, segnatamente in ordine alle particolari funzioni istituzionali del Dipartimento. Resta inteso che i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e, in generale, tutto quanto messo a disposizione di una Parte a favore dell'altra, in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Protocollo, resta nella sua titolarità.
5. Per l'eventuale utilizzo di quanto già coperto da proprietà intellettuale e di quanto elaborato o prodotto in esecuzione degli eventuali Accordi attuativi si rinvia a quanto in essi disciplinato.
6. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo di quanto afferente alla proprietà intellettuale di una Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto. Ciascuna Parte garantisce che quanto reso disponibile e/o consegnato all'altra Parte, in esecuzione del presente Protocollo e degli eventuali Accordi attuativi, non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni arrecati a soggetti terzi.

Articolo 7

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

Le parti si impegnano reciprocamente a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo ovvero i segni distintivi dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio o i segni distintivi dell'altra Parte ai propri, solo ed esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo, anche nei siti web istituzionali e nelle pagine dedicate alla promozione dell'iniziativa, e non potranno in



alcun modo farne uso per scopi diversi ovvero secondo termini e finalità diverse da quelle stabilite nel presente Protocollo.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

Ogni trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo è retto dalla legge italiana ed è modificabile solo per atto scritto e previo accordo delle Parti.
1. Eventuali controversie riguardanti il presente Protocollo saranno preliminarmente affrontate dalle Parti al fine di addivenire a soluzioni condivise. In difetto, saranno deferite al Foro di Roma, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.

Roma

Il Ministro della Pubblica Amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

Il Presidente dell'UPI
Arch. Pasquale Gandolfi